



Ill.mo Sig. Presidente
del Consiglio Comunale
Città di Altamura (BA)
SEDE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, nonché per quanto in proposito previsto dallo Statuto Comunale della Città di Altamura, Voglia inserire, nel formulando Ordine del Giorno della prossima seduta di Consiglio Comunale, la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALTAMURA

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI
COMUNALI PER SCOPI SOCIALI.**

Preso atto che:

- La Città di Altamura è animata da numerosi soggetti, operanti nel settore sociale, in quello culturale ed in quello della promozione turistica;
- L'impegno profuso da persone fisiche e giuridiche, specie nell'ambito associativo, sia laico che religioso, è riconosciuto unanimemente dalle Istituzioni Comunali come indispensabile ai fini di una maggiore coesione sociale ed allo sviluppo di un impegno solidaristico che pervada l'intera comunità stabilita sul territorio comunale;

- Per costante e convinta predisposizione e vicinanza, l'Amministrazione comunale ha offerto, con ogni possibile mezzo, il proprio supporto delle attività a tali fini espletate;
- Purtuttavia, l'esiguità delle risorse materiali di cui tali soggetti dispongono, ha determinato numerose e pressanti richieste da parte di questi all'Amministrazione comunale di concessione di locali, anche a titolo gratuito;
- si ritiene fondamentale ottenere un quadro normativo e regolamentare tale da offrire a tali soggetti la semplificazione dell'interlocuzione con l'Ente e la trasparenza delle procedure di assegnazione;
- con Deliberazione commissariale n° 42 del 9 dicembre 2004, il questo Ente si è dotata del "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI IMMOBILIARI E MOBILIARI AVENTI AD OGGETTO LE ALIENAZIONI E I TRASFERIMENTI, GLI ACQUISTI E LE LOCAZIONI PASSIVE, E LA CONCESSIONE IN GODIMENTO A TERZI", il quale, all'art. 16 c. 4 prevede che "Per gli immobili concessi in uso ad enti senza fini di lucro, per attività nei settori culturali, turistico - promozionale, storico, artistico, sociale e ricreativo il canone potrà essere ridotto conformemente alle disposizioni in materia del vigente statuto comunale ; restando, in ogni caso, a carico del concessionario gli oneri e le spese di gestione ed ordinaria manutenzione".
- Conformemente, l'art. 105 c. 3 prevede che "I beni patrimoniali non utilizzati dal Comune per lo svolgimento dei compiti di istituto possono essere dati in locazione a norma di legge. È vietata ogni forma di locazione gratuita o a canone ridotto, salvo che si tratti di: 1. consentire l'istituzione ovvero assicurare il mantenimento di un servizio non altrimenti erogabile dal Comune; 2. Il conduttore sia un ente e/o associazione senza finalità di lucro, non obbligato a prestare il suo servizio; 3. Il

servizio espletato o da espletare sia rispondente a evidenti e riconoscibili esigenze di utilità sociale per la Comunità amministrata. Le circostanze di cui sopra devono ricorrere congiuntamente e sono apprezzate dalla Giunta Comunale che, con atto deliberativo, dispone la gratuità della locazione ovvero la misura della riduzione del canone dovuto".

- VISTO l'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, in cui è stabilito che "i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° Gennaio dell'anno successivo";
- RAVVISATA altresì l'opportunità di modificare l'art. 105 c. 3 dello Statuto della Città di Altamura e l'art. 16 c. 4 del Regolamento approvato con Deliberazione commissariale n° 42 del 9 dicembre 2004;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera depositata agli atti, così come emendata e per l'effetto:

1. di approvare l'istituzione del seguente

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI PER SCOPI SOCIALI

Articolo 1

La Giunta comunale può concedere in uso sia immobili di proprietà comunale che immobili di cui abbia la disponibilità ad altro titolo, a persone giuridiche ed associazioni, a condizione che operino nel territorio comunale, senza fini di lucro e che, in base al proprio statuto, perseguano interessi collettivi rilevanti.

Articolo 2

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i casi disciplinati da norme di settore e gli immobili non assegnati alla gestione dell'Assessorato al Patrimonio ed Edilizia Abitativa.

Articolo 3

Nell'assegnazione degli immobili che si rendono disponibili vengono evase le domande depositate presso l'Ufficio del Protocollo ed indirizzate alla Ripartizione al Patrimonio secondo i criteri elencati agli artt. 5 e 6.

Articolo 4

La richiesta di assegnazione deve essere confermata entro il 31 Gennaio di ogni anno, affinché ne venga valutata la relativa anzianità e la conseguente priorità temporale.

Articolo 5

1. Nell'assegnazione dei locali concedibili, per le finalità indicate, si privilegiano, nell'ordine:

- a. attività sociali
- b. attività culturali artistiche e musicali
- c. attività ricreative e tempo libero
- d. attività sportive
- e. attività associative o di categoria
- f. altre attività

2. Le assegnazioni hanno luogo per lo stesso settore di attività in relazione all'anzianità della domanda presentata e citata all'art. 4, allo spessore delle attività svolte con riferimento al numero di aderenti, ed alla capacità dimostrata di attivazione di risorse o strutture o professionalità nel tessuto socio - economico della comunità locale, nonché all'adeguatezza dei locali disponibili.

Articolo 6

Nel rispetto dei canoni indicati nel precedente articolo, hanno la precedenza sulle assegnazioni:

- a) i soggetti che abbiano richiesto beneficio, ove costretti a rilasciare l'immobile in uso per esigenze del proprietario dell'immobile e, tra questi, prioritariamente quanti costretti per esigenze dell'Amministrazione comunale;
- b) i richiedenti iscritti nell'Albo delle Associazioni tenuto presso la Segreteria del Comune di Altamura.

Articolo 7

Il canone per l'utilizzo dei locali concessi di proprietà comunale è determinato secondo le modalità previste dall'art. 16 c.2 del vigente "Regolamento del Comune di Altamura per la disciplina dei contratti immobiliari e mobiliari aventi ad oggetto le alienazioni e i trasferimenti, gli acquisti e le locazioni passive e la concessione in godimento a terzi".

Con decisione della Giunta comunale, esso può essere ridotto fino ad un massimo del 50%; se i locali costituiscono parte di immobili di oltre 40 anni che versano in non buone condizioni di conservazione.

Il canone determinato come sub c.1 del presente articolo può essere ridotto fino ad un massimo del 70%, per casi di eccezionale opportunità.

In ogni caso il concessionario deve farsi carico degli interventi di manutenzione ordinaria e del pagamento di tutte le spese accessorie, nonché a volturare in suo nome le utenze di gas, energia elettrica ed acquedotto.

Nel caso di immobili di proprietà di terzi il canone da richiedere, sarà pari al canone che l'Amministrazione comunale paga al proprietario. In tal caso, sarà valutata l'applicabilità delle riduzioni di cui sopra.

Art. 8

L'Amministrazione può concedere a titolo gratuito gli immobili atti a gestire servizi culturali, ricreativi o sportivi che si pongano in coerenza e in conformità agli obiettivi prioritari di cui ai documenti programmatici dell'Amministrazione, ove ricorrano, congiuntamente le seguenti condizioni: 1) la concessione consenta l'istituzione ovvero assicuri il mantenimento di un servizio non altrimenti erogabile dal Comune; 2) che l'attività meritoria sia espletata senza finalità di lucro, da soggetto non obbligato a prestare il suo servizio. Ciò, comunque, purché i concessionari si facciano carico degli oneri di utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi incluso quanto di competenza in qualità di condomini.

2. Di modificare il contenuto dell'art. 16 c. 4 del "regolamento comunale per la disciplina dei contratti immobiliari e mobiliari aventi ad oggetto le alienazioni e i trasferimenti, gli acquisti e le locazioni passive, e la concessione in godimento a terzi", abrogando la parte finale da "restando" a "manutenzione" e sostituendo il periodo con "e, specificamente, del "Regolamento per la concessione di immobili comunali per scopi sociali".

3. Di modificare il contenuto dell'art. 105 c. 3 dello Statuto del Comune di Altamura, ad eccezione del primo comma, con abrogazione dei successivi commi, da "E' vietata" a "dovuto" ed introduzione della seguente formula: "E' consentita la concessione a canone ridotto od in gratuità nei casi e secondo le modalità previste dal "Regolamento per la concessione di immobili comunali per scopi sociali"".

2. di precisare che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri per l'Ente.

Altamura, 24 Aprile 2012

Il proponente/~~presentatore~~

Sottoscrivono per la presentazione
i Consiglieri Comunali

Tringali Giorgio
Lu. Bruno
Giuseppe Celis
F. Bruno
De Luca